



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 03/09/2020

FATTO

I clienti rappresentano quanto segue:

- Hanno diritto al riconoscimento di maggiori interessi sui 6 BFP di cui sono titolari;
- sul retro (dei primi 4 buoni) risulta apposto un timbro che modifica unicamente i tassi dei primi 20 anni;
- Hanno diritto, inoltre, al riconoscimento di maggiori interessi sul BFP sottoscritto in data 18/04/1995 BPF n.***019. Su quest'ultimo sono presenti due stampigliature a modifica delle condizioni originarie, le condizioni applicate non sono chiare e risultano, inoltre, contrastanti.

Chiedono la verifica dell'esattezza degli interessi dei buoni al momento della loro liquidazione.

L'intermediario nelle controdeduzioni afferma:

- i buoni di cui è ricorso appartengono alla serie Q, emessi su supporto cartaceo della precedente serie P;
- i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno;
- i timbri apposti erano "*perfettamente in linea*" con le indicazioni ministeriali;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il menzionato Decreto non prevedeva l'apposizione di un timbro relativo agli importi da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno;
- per tale periodo il decreto istitutivo della serie prevede un tasso del 12%;
- la giurisprudenza di legittimità e di merito ha confermato la correttezza della condotta dell'Intermediario.

Chiede il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

La ricorrente, cointestataria assieme ad altro contitolare di n. 6 BFP, chiede una verifica della liquidazione degli interessi. Di seguito si analizzeranno i Buoni in questione.

Buono serie P/O-Q/P, n.***019

Per tale buono risulta essere stato apposto sul retro il timbro P/O in rosso, nonché due altri, sostanzialmente illeggibili.

Il Collegio rileva che:

Il buono in questione è stato emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986;

Il buono, emesso su modulo stampigliato della serie "O", nella facciata anteriore reca un timbro di variazione della serie da "O" a P, nonché l'ulteriore dicitura "SERIE Q/P"; quanto al retro, la tabella stampata sul cartaceo originale riporta i tassi di rendimento della serie O";

sul retro dei buoni risulta apposta una doppia/tripla timbratura: sia quella della serie P/O che quella della serie Q/P e anche il timbro con i tassi della serie "Q".

A tale riguardo, secondo l'orientamento condiviso recentemente dall'Arbitro, *"In caso di buoni emessi dopo il DM 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, su modulistica della serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie Q, "* salvo quanto previsto dal Collegio di coordinamento con riferimento all'ultimo decennio di rendimento dei buoni e sul regime fiscale.

Per gli anni dal 21° al 30° il retro dei titoli indica *"più lire [...] per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*.

BFP nn. *069, *70, *092, *099, *100

Il Collegio rileva che:

I buoni in questione sono stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986;

I buoni, emessi su modulo stampigliato della serie "P", nella facciata anteriore recano un timbro di variazione con la dicitura "SERIE Q/P";

quanto al retro, la tabella stampata sul cartaceo originale riporta i tassi di rendimento della serie originale "P";

E' poi presente sul retro il timbro con stampigliatura che attiene al rendimento dei buoni della serie "Q/P" sino al 20° anno;

Sul retro del buono n.***092 e ***100 risulta apposto il timbro Q/P ma su di esso è sovrapposto anche il timbro della serie Q;

Sul retro del buono n.***099 risulta apposto un timbro di dubbia leggibilità al quale è sovrapposto il timbro della serie Q;

Per gli anni dal 21° al 30° il retro indica *"più lire [...] per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*.

La ricorrente non contesta espressamente l'illeggibilità dei timbri salvo quanto evidenziato per la serie P/O (bfp n.***019) circa la "non chiarezza e contraddittorietà" (cfr. ricorso).



In tema è intervenuta la recente decisione del Collegio di coordinamento, n. 6142 del 03.04.2020, che ha affermato, con particolare riferimento ai rendimenti dei titoli dal 21° al 30° anno, quanto segue: "... Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020) ...omissis... In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta ... omissis... Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

Il Collegio ritiene di accogliere parzialmente la domanda, appurato che all'Arbitro non spetta di verificare o meno l'esattezza dei calcoli effettuati dall'intermediario. Essendo tuttavia i buoni appartenenti alla serie Q/P, sui quali la richiamata decisione del Collegio di coordinamento ha stabilito la fondatezza delle domande della clientela titolare di tali buoni, mirata ad ottenere una liquidazione degli interessi dei rendimenti per gli anni dal 21° al 30°, il presente Collegio accoglie quindi, come specificato, la domanda parzialmente, in ossequio alla citata decisione del Collegio di coordinamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA